

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2006

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO PIETRO, REGGIANI, MASSARI, DI GIESI, CIAMPAGLIA, VIZZINI, NICOLAZZI, PRETI, RIZZI, CUOJATI, AMADEI, BELLUSCIO, MATTEOTTI, CORTI, SCOVACRICCHI, COSTI, FURNARI, MADAUDO, SULLO, ROMITA**

*Presentata il 17 settembre 1980*

Nuove norme concernenti l'indennità integrativa speciale per i titolari di pensione o assegno; estensione agli stessi della indennità *una tantum* prevista per il personale statale dalla legge 6 dicembre 1979, n. 609, e abrogazione del secondo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indennità integrativa speciale, istituita per indicizzare le prime 40.000 lire di stipendio, con il trascorrere degli anni ha assunto un carattere del tutto particolare tenuto conto, infatti, che la misura di tale indennità al 31 luglio 1980 è salita a 309.940 lire al mese per cui per molte categorie di personale ha superato la misura dello stesso stipendio, e che inoltre, dal 1° gennaio 1976, è incisa da ritenuta previdenziale al pari dello stipendio.

Essa ha agito, e sta agendo in sostanza, come meccanismo frenante degli stipendi in via generale e come fattore di

appiattimento dei differenziali retributivi, tanto più che per come è sorta e per il basso scaglione di reddito su cui è stata parametrata, l'indennità viene corrisposta in misura uguale per tutti.

Ma se nei confronti del personale in servizio si può ben concludere che l'indennità ha avuto comunque un ruolo di modica salvaguardia delle paghe dei bassi livelli e un effetto deindicizzante sulle paghe dei livelli medio-alti, per i pensionati, invece, le cose sono andate molto peggio.

La più grossa ingiustizia ai loro danni è contenuta nella legge istitutiva, che ha limitato a 32.000 lire al mese (l'80 per

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cento di 40.000 dei dipendenti in attività) lo scaglione di reddito da proteggere, stabilito giocando sul fatto che la pensione massima era pari all'80 per cento dello stipendio.

All'epoca, il danno per i pensionati fu di 480 lire al mese, ma con la progressiva crescita dell'indennità e la progressiva riduzione del potere d'acquisto dell'assegno pensionistico, l'ingiustizia a danno dei pensionati si appalesa sempre di più, perché in situazioni economiche difficili una perdita di 61.988 lire (20 per cento di 309.940 lire) al mese, fa sentire tutto il suo peso.

Dunque, per lo scopo, per le connotazioni dell'integrativa e per le contribuzioni da cui è incisa, si pone in termini non più differibili l'eliminazione dell'attuale disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in servizio, che la ricevono in misura intera e con cadenza trimestrale, e quelli in pensione, che la ricevono invece all'80 per cento e con cadenza semestrale.

Per le motivazioni più sopra ampiamente svolte in ordine alla deindicizzazione delle retribuzioni medio-alte, si rende anche indispensabile abrogare il secondo comma dell'articolo 17 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, che, con una complessa catena di riferimenti legislativi, ha introdotto una barriera massimale (785.385 lire mensili lorde, corrispondenti a circa lire 500.000 nette), oltre la quale l'indice annuo di dinamica pensionistica non opera.

Per ragioni di equità, infine, non si può negare ai pensionati l'una tantum di 250.000 lire attribuita al personale in attività di servizio, per l'anno 1979.

L'articolo 17, primo comma, della legge finanziaria 843 del 1978 sospese la indennità integrativa speciale a tutti i pensionati che hanno riallacciato un rapporto di lavoro presso terzi.

L'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, ha ripristinato, solamente « nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978 », l'indennità in vigore a tale data, nella misura « bloccata » di 135.191 lire al mese per

cui, nei confronti dei pensionati che hanno iniziato un rapporto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1978, l'indennità integrativa speciale è sospesa totalmente.

Tanto i pensionati aventi diritto all'indennità integrativa bloccata, quanto quelli ai quali è stata sospesa totalmente, si trovano sotto addebito, molti di essi per cifre non indifferenti. La presente proposta di legge mira a realizzare, a favore sia degli uni che degli altri, una norma equitativa che li sollevi dalla inquietante situazione in cui, senza averne colpa, sono venuti a trovarsi.

La sospensione - parziale o totale - dell'indennità integrativa speciale per i pensionati costretti a trovarsi un lavoro in campo privato, comporta per essi sacrifici assai gravi. Il problema di questi pensionati-lavoratori, importante e delicato, merita una particolare trattazione e richiede una soddisfacente soluzione.

Occorre, innanzitutto, individuare i destinatari della norma legislativa punitiva; occorre considerare quanto prendono di pensione statale, chi è che può assumerli e quale paga gli può dare.

I destinatari della norma legislativa sono, essenzialmente, ex appartenenti ai vari corpi di polizia (carabinieri, poliziotti, finanziari, agenti di custodia) cessati dal servizio per riforma in seguito a malattia, mutilazioni, menomazioni, ovvero al compimento dei prescritti limiti di età, che sono molto bassi.

Costoro hanno maturato, mediamente 15-20-25 anni di servizio; hanno liquidato una magra pensione e una buona uscita di 2-3 milioni; hanno costituito famiglia all'età di 28-30 anni (non prima, per divieto di legge), perciò hanno figli in minore età; quand'anche abbiano avuto un alloggio di concessione, hanno dovuto lasciarlo. Per provvedere alle più elementari esigenze di sopravvivenza si sono avviati verso un altro lavoro (come guardiani, fattorini, portavalori o simili).

L'assegno di pensione di tali carabinieri, finanziari, ecc. corrisponde al 50-60 per cento dello stipendio di attività (stipendio di un appuntato con 16 anni di servizio:

110.000 lire mensili fino al 30 giugno 1978, 215.000 lire dall'1 luglio 1978 in forza del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163), più una aliquota per indennità di Istituto, più l'indennità integrativa speciale che, come è noto, è uguale per tutto il settore pubblico.

Il datore di lavoro è sempre persona o ditta che coglie l'occasione propizia per disporre di un lavoratore già pensionato (giammai assumerebbe un'altra unità lavorativa al suo posto) che gli costi il meno possibile sia come paga che come oneri riflessi. Si danno casi di pensionati che lavorano mezza giornata per 120.000 lire al mese; sono casi limite, comunque la misura della retribuzione è sempre modesta. Cionondimeno, le direzioni provinciali del tesoro, in base alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, e alle disposizioni applicative diramate dalla ragioneria generale dello Stato, hanno sospeso l'indennità integrativa speciale a tutti i pensionati lavoratori ed in più hanno iniziato il recupero di quanto ad essi corrisposto a tale titolo, a partire dal 20 dicembre 1978 in poi. Sono in corso, ora, le operazioni di conguaglio (per l'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663), nei confronti dei pensionati-lavoratori che tali erano a fine anno '78.

Né ha valore l'osservazione che anche prima della legge 843 l'integrativa era stata soppressa per i pensionati che si fossero occupati in campo pubblico; perché al riguardo, si deve osservare, che un rapporto riannodato con la PA conferisce stato giuridico, carriera, trattamento e garanzia del tutto differenti e migliori.

Né vale l'osservazione che i pensionati rioccupati presso terzi privati verrebbero a percepire la contingenza due volte (sulla pensione e sulla retribuzione) perché non tiene conto della precarietà del rapporto e della modesta retribuzione che si usa corrispondere in questi casi in deroga alle usuali norme contrattuali. Pensioni con integrativa e paga con contingenza, cumulate insieme, resterebbero incise dall'IRPEF e ciò potrebbe bastare, salva, in futuro, la

applicazione dei parametri sul cumulo pensione-retribuzione, che sortiranno dalla riforma pensionistica.

Per il complesso delle considerazioni svolte tutti i pensionati-lavoratori dovrebbero conservare l'indennità integrativa speciale in misura intera. Tuttavia, allo scopo di uniformarsi in qualche misura al criterio dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 e per fatto di onere finanziario, si è ritenuto opportuno proporre che nei confronti di tutti i pensionati col rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cumulo pensione-integrativa si applichi limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1980 in poi.

La soluzione indicata permetterebbe di realizzare la sanatoria di tutti i dolorosi e controversi casi insorti sia nei confronti dei pensionati-lavoratori che hanno lasciato il servizio prima dell'emanazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sia di quelli che l'hanno lasciato successivamente, in periodo caratterizzato da aspre polemiche — frutto di diffuso malcontento — che hanno accompagnato tutto l'iter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, e della stessa legge di conversione del 29 febbraio 1980, n. 33; consentirebbe, inoltre, di rimettere in termini coloro che già da qualche tempo hanno iniziato le pratiche di collocamento a riposo, pratiche il cui svolgimento richiede sempre un certo periodo.

Con l'approvazione della norma proposta, i pensionati-lavoratori interessati riceverebbero l'integrativa nella misura « bloccata » di lire 182.971 al mese.

Onorevoli colleghi, la proposta che vi presentiamo — frutto di meditata considerazione di tutti gli aspetti del problema che interessa varie migliaia di pensionati-lavoratori — ha il pregio di dare soddisfacente soluzione a una vicenda che si trascina da anni e che tutto consiglia di chiudere senza grossi sacrifici per gli interessati e senza causare insopportabile aggravio per l'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, ai titolari di pensione o assegno di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'indennità integrativa speciale spetta nella stessa misura e con la stessa cadenza con cui viene corrisposta al personale in attività di servizio.

## ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 compete l'indennità «una tantum» di lire 250 mila, sancita dalla legge 6 dicembre 1979, n. 609.

## ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

## ART. 4.

L'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei pensionati cessati dal lavoro presso datori di lavoro privati nel 1979 che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla stessa data, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1980 in poi ».

## ART. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.